



considerabile entità, che sono i più appetibili per i minori oneri amministrativi, che, relativamente, impongono, e per le possibilità di abbinamenti assicurativi che offrono;

3°) - le verificatesi rinuncie a finanziamenti già deliberati; da parte di enti che ritengono onerose le condizioni indicate dall'Ente Titolo ed hanno potuto ottenere altrove condizioni più favorevoli.

Tenuto innanzitutto che per i finanziamenti di carattere particolare è opportuno che le condizioni siano stabilite caso per caso, tenuto conto della natura e destinazione del finanziamento o di altre circostanze di condizienza per l'G.N.A. (rapporti assicurativi; abbinamento ad interventi edilizi, ecc.) si ritiene che da una revisione delle condizioni relative alle operazioni più sopra denominate "normali" restino esclusi i mutui a favore di Enti locali (Comuni, Province, Consorzi di Bonifica) nonché quelli a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato.

Un merito ai finanziamenti a favore di enti locali va rilevato che li tratta di organismi sottoposti a tutela, e che, specialmente per i Comuni e le Province, le autorità che esercitano tale tutela e vigilanza non conseguono, spesso, la loro approvazione ai provvedimenti relativi alla contrattazione di mutui, riscontrandone troppo onerose le condizioni. Inoltre non sono più rare da qualche tempo, le rinuncie a finanziamenti che il Consiglio di amministrazione ha già autorizzato, motivate da "riscontrata eccessiva onerosità dell'operazione", oppure "per aver potuto ottenere il finanziamento a condizioni meno onerose".